

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2840

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MADAUDO

Presentata il 19 aprile 1985

Modifica dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, concernente il trattamento economico dei pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che con la legge 13 agosto 1984, n. 476, sono state integrate le norme riguardanti la concessione di borse di studio e l'espletamento del dottorato di ricerca nelle università di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

In particolare, l'articolo 2 della richiamata legge disciplina la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca da parte dei pubblici dipendenti, prevedendo il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni dei dipendenti medesimi.

L'applicazione di detta norma si rivela chiaramente penalizzante nei confronti

del personale dello Stato, cui non viene riconosciuto il mantenimento del trattamento economico normalmente erogato e quindi, in ultima analisi, produce disaffezione dal beneficio che pure il legislatore ha ritenuto di configurare, con una *ratio* intesa a migliorare i rapporti università - pubblica amministrazione, nel riferimento all'obiettivo di produrre una sinergia di effetti.

Per conseguire le indicate finalità, appare pertanto necessario sostituire il richiamato articolo 2 della legge n. 476, con quello di cui alla proposta che si sottopone alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, è sostituito dal seguente:

« ART 2. — I pubblici dipendenti ed i professori di scuola secondaria ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono collocati a domanda in congedo straordinario per motivi di studio per il periodo di durata del corso. Essi conservano lo stipendio e gli assegni percepiti al momento della concessione del congedo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza e della titolarità nella sede di servizio ».